

VEREIN OMBUDSSTELLE FINANZDIENSTLEISTER (OFD)

NORME DI SANZIONE E ARBITRATO

In base al §8 del Regolamento organizzativo dell'associazione OFD, il Consiglio di Amministrazione emana le seguenti norme di regolamento e arbitrato:

Disposizioni generali

§1 Oggetto ed entità

Le presenti norme di sanzione e arbitrato regolano il sanzionamento dell'associazione OFD e vigono per i fornitori di servizi finanziari aderenti.

Sanzionamento

§2 Sanzioni

(§5 del Regolamento di procedura)

¹ In caso di violazione degli statuti e dei regolamenti dell'associazione OFD il garante può applicare le seguenti sanzioni:

- a) ammonimento;
- b) sanzioni pecuniarie fino a CHF 10.000;
- c) disdetta immediata o con termine di preavviso del contratto di adesione.

² Se necessario, la sanzione dovrà essere unita a una richiesta di ripristino dello stato regolare e legittimo entro un termine massimo di tre mesi.

³ La disdetta senza preavviso del contratto di adesione da parte dell'organo di mediazione può comportare una sanzione pecuniaria ai sensi del §2.

§3 Determinazione delle sanzioni pecuniarie

L'entità della sanzione pecuniaria varia in funzione della gravità della violazione, del grado di negligenza e delle capacità economiche dell'associato/fornitore di servizi finanziari. Eventuali misure parallele adottate dallo Stato e/o sanzioni non pregiudicano l'applicazione di una sanzione interna all'associazione. Dette misure vanno tuttavia prese in considerazione al fine di mitigare un'eventuale inappropriata severità cumulativa.

Espulsione e disdetta

§4 Espulsione e disdetta

¹ In caso di ripetute violazioni delle disposizioni degli statuti e dei regolamenti dell'associazione OFD sono contemplate l'eventuale espulsione dall'associazione OFD o la disdetta del contratto di adesione; ciò vale anche qualora il fornitore di servizi finanziari in difetto non ripristini lo stato regolare entro il termine stabilito nonostante il richiamo.

² L'espulsione o la disdetta saranno attuate qualora l'organizzazione di settore o il fornitore di servizi finanziari cessino di soddisfare i requisiti necessari a mantenere lo stato di associato o affiliato e non provvedano a ripristinare il regolare stato entro un termine massimo di tre mesi.

³ Il precedente richiamo o la determinazione del termine possono venire meno qualora ritenuti non utili allo scopo.

⁴ Il mancato pagamento delle commissioni e altre spese a favore dell'organo di mediazione dell'associazione OFD previste dal Regolamento in materia di contributi e costi entro tre mesi dalla data di fatturazione comporta automaticamente l'espulsione o la disdetta. Ciò vale anche in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, spese o oneri stabiliti dal collegio arbitrale indipendente.

§5 Rinuncia all'espulsione o alla disdetta

¹ L'associazione OFD ha la facoltà di rinunciare all'espulsione o alla disdetta qualora si dimostri che l'organizzazione di settore o il fornitore di servizi finanziari abbiano ripristinato il regolare stato entro breve tempo, e comunque entro tre mesi, e siano inoltre in grado di garantire il permanente adempimento degli obblighi derivanti dagli statuti e regolamenti.

² Qualora le presenti disposizioni non contemplino l'espulsione, si applicheranno le clausole del Regolamento organizzativo.

§6 Negligenza e premeditazione

A fronte di violazioni minori dovute a negligenza, in luogo di una sanzione pecuniaria sussiste la possibilità di provvedere all'ammonimento o di non applicare la sanzione.

Regolamento di arbitrato

§7 Collegio arbitrale

¹ Competenza del garante è l'organizzazione e la nomina del collegio arbitrale interno all'associazione.

² Il collegio arbitrale ha sede a Zurigo.

³ La procedura si effettua applicando le norme del Codice processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.

⁴ Le delibere del collegio arbitrale sono definitive, con riserva di ricorso presso il Tribunale federale ai sensi dell'art. 389 del CPC.

§8 Competenze del collegio arbitrale in caso di controversie interne all'associazione

¹ Le delibere di non accettazione, espulsione, disdetta o sanzionamento nonché le delibere sulla determinazione e applicazione di penali e commissioni a opera del garante possono essere presentate con reclamo dinanzi il collegio arbitrale.

² Ciascun membro e servizio finanziario affiliato ha inoltre la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale per impugnare qualsiasi delibera degli organi dell'associazione che abbia carattere di singolo provvedimento concreto e motivi, determini o revochi gli obblighi del membro o fornitore di servizi finanziari affiliato.

³ Resta escluso il ricorso presso il collegio arbitrale contro la determinazione dei termini di scadenza e l'ammonimento.

⁴ Per il resto, sono competenza del collegio arbitrale tutte le controversie legali tra associazione e membri o tra i membri stessi, nella misura in cui la controversia riguardi questioni dell'associazione.

§9 Composizione e selezione

¹ L'associazione OFD detiene un elenco di arbitri permanenti esperti di diritto dei mercati finanziari. Detto elenco deve includere un minimo di 6 persone, di cui almeno un arbitro che padroneggi la lingua italiana o francese.

² I membri del collegio arbitrale devono essere indipendenti dall'associazione. Essi sono tenuti a comunicare all'associazione eventuali conflitti di interesse che compromettano la propria indipendenza.

³ Il Consiglio di Amministrazione elegge gli arbitri per un periodo di 3 anni. La rielezione è possibile.

⁴ Gli arbitri vengono di volta in volta incaricati dal garante tramite sorteggio. Gli arbitri sorteggiati saranno comunicati alle parti. Le parti possono rifiutare un arbitro per due volte consecutive senza indicarne le ragioni. Un arbitro respinto verrà sostituito da un nuovo arbitro estratto.

⁵ In caso di ricorso a fronte di un ammonimento, il collegio arbitrale si riunisce come arbitro unico. Nei restanti casi si riunisce il collegio arbitrale a tre. Le parti possono tuttavia in qualsiasi caso concordare un arbitro unico.

⁶ L'arbitro sorteggiato per primo, nel caso del collegio arbitrale a tre ricopre la carica di Presidente.

⁷ Se una delle parti è detentrica di segreto professionale, anche gli arbitri e il segretario del collegio arbitrale dovranno essere a loro volta detentori di segreto professionale.

⁸ Un arbitro sorteggiato porta a termine l'incarico per il caso in questione, indipendentemente dalla durata residua della propria carica.

⁹ Una volta esaurito l'elenco degli arbitri permanenti, prima di completare la nomina del collegio arbitrale ciascuna delle parti è tenuta a indicare per le rimanenti nomine due arbitri indipendenti, dei quali uno sarà scelto dalla controparte.

§10 Avvio della procedura arbitrale

¹ Il ricorso al collegio arbitrale avviene tramite inoltro di un ricorso scritto e motivato presso il garante.

² In caso di ricorso contro la delibera di un organo dell'associazione, il termine per il ricorso ammonta a 10 giorni dalla notifica della delibera stessa. (Fa fede il timbro postale). Si applicano le disposizioni sulle ferie giudiziarie (Art. 145 c. 1 del CPC).

³ Il garante individua gli arbitri entro 20 giorni tramite sorteggio, notificandoli in seguito alle parti. Le parti sono tenute a comunicare al garante, entro 10 giorni e per iscritto, l'eventuale rifiuto degli arbitri. Il silenzio equivale alla tacita approvazione degli arbitri comunicati.

⁴ Una volta nominati gli arbitri, il garante trasmette gli atti all'arbitro unico o al Presidente del collegio arbitrale.

⁵ Quanto sopra trasferisce la competenza della procedura al collegio arbitrale.

§11 Annullamento della procedura arbitrale

¹ Il garante ha la facoltà di annullare o sospendere la procedura di ricorso per ragioni processuali qualora la ragione si manifesti prima della costituzione del collegio arbitrale, ovvero, nello specifico, in assenza della motivazione del ricorso nonostante il termine fissato per l'annullamento, in caso di mancato versamento dell'anticipo sulle spese, in caso di ritiro del ricorso, di riesame della delibera impugnata con contemporaneo annullamento della delibera stessa e in caso di bancarotta del ricorrente.

² In tali casi è contemplata la rinuncia alla riscossione di commissioni relative alla procedura di ricorso e all'assegnazione degli oneri processuali.

§12 Disposizioni di procedura

¹ Lingua delle udienze è una delle tre lingue nazionali oppure, su richiesta delle parti, la lingua inglese. Per il resto fanno fede la lingua ufficiale parlata presso la sede del ricorrente o la lingua del ricorso.

² Il collegio arbitrale esamina liberamente le delibere impugnate, senza essere vincolato alle conclusioni dell'istanza precedente. Eventuali nuovi fatti e prove possono essere prodotti fino alla conclusione dell'esposizione delle parti.

³ Il collegio arbitrale delibera in seduta segreta e ha la facoltà di emettere la propria sentenza per mezzo di circolare previo l'assenso di tutti gli arbitri e a condizione che nessuno di questi richieda il consulto verbale.

⁴ Il collegio arbitrale giudica applicando il diritto pubblico e privato svizzero e gli statuti e regolamenti dell'associazione OFD.

⁵ Salvo diverse disposizioni degli statuti, il collegio arbitrale applica quale regolamento di arbitrato il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19.12.2008 (CPC) conformemente al senso, fatta eccezione per le seguenti deroghe:

a) In linea di principio si applica la procedura semplificata ai sensi dell'art. 243 e seguenti del CPC con almeno un'esposizione scritta di una parte, tuttavia senza diritto di replica e controreplica scritta o trattazione orale. Il collegio arbitrale può imporre prescrizioni in deroga a quanto sopra.

b) Il ricorso ha effetto sospensivo.

c) Pur non avendo luogo una procedura di conciliazione, il collegio arbitrale ha in qualsiasi momento la facoltà di sottoporre proposte di compensazione alle parti o di puntare a un accordo.

d) Per quanto riguarda la sentenza relativa a eventuali sanzioni, i costi e gli oneri saranno basati sui principi di procedura processuale penale.

e) Nella procedura di verifica delle commissioni non saranno assegnati oneri processuali.

f) I documenti giustificativi e le testimonianze in lingua inglese saranno accettati anche se privi di traduzione sempre che il collegio arbitrale o la controparte non la richiedano.

g) Il conteggio della commissione di arbitrato è basato sull'effettivo impegno degli arbitri in carica.

h) Un associato ricorrente, se richiesto dal responsabile è tenuto a versare una commissione di iscrizione come segue:

1. CHF 500,- nel caso venga contestata unicamente una commissione;
2. CHF 2.000,- nel caso venga contestata una sanzione;
3. CHF 4.000,- nel caso venga contestata la non ammissione o l'espulsione dall'associazione.

i) Il collegio arbitrale può imporre al ricorrente ulteriori pagamenti come cauzione e, in caso di mancato versamento, deliberare il non sussistere del ricorso. L'ammontare della cauzione è calcolato in base alle spese del collegio

arbitrale ipotizzate nonché a eventuali voci di spesa dell'associazione OFD contestate.

⁶ Le parti in causa di una procedura arbitrale rinunciano a depositare la sentenza di arbitrato presso l'autorità competente (art. 386 del CCP) Gli atti di arbitrato vanno conservati presso la sede dell'associazione OFD per 10 anni dalla data di passato in giudicato.

Comunicazione di sanzioni

§13 Comunicazione all'organo di sorveglianza

⁵ Non appena passata in giudicato, il garante comunica la sanzione applicata all'organo di sorveglianza del fornitore di servizi finanziari o dell'organizzazione di settore sanzionati.

Disposizioni conclusive

§14 Modifica del regolamento

¹ Il Regolamento di procedura può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione previa consultazione con il garante.

² Le eventuali modifiche devono essere sottoposte al Dipartimento federale delle finanze (DFF) per l'approvazione. Il Consiglio di Amministrazione dispone l'entrata in vigore del Regolamento modificato solo dopo l'approvazione da parte del DFF.

§15 Entrata in vigore

Il Regolamento di procedura entra in vigore in data 1 luglio 2020.

Zurigo, il 1 luglio 2020